



DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

d’iniziativa dei senatori PERILLI e CALDEROLI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 1° MARZO 2019

Modifica all’articolo 117 della Costituzione concernente l’introduzione di limiti al recepimento del diritto sovranazionale

Onorevoli Senatori. – Con il presente disegno di legge costituzionale si intende inserire nella nostra Carta fondamentale l'esplicito riferimento ai principi supremi dell'ordinamento nazionale e ai diritti inviolabili dell'uomo, quali limiti al recepimento e alla cogenza del diritto sovranazionale.

Si tratta di canoni che appartengono all'essenza dei valori fondamentali sui quali si fonda la Costituzione italiana e, pertanto, rispetto ad essi non sono consentite cessioni di quote di sovranità, nemmeno se funzionali a garantire l'applicazione del diritto comunitario.

La presente proposta normativa si inserisce nel solco di quella giurisprudenza costituzionale che, sin dalla cosiddetta « sentenza Granital » (Corte Cost., 8 giugno 1984, n. 170), ha teorizzato l'esistenza dei cosiddetti « controlimiti ». Invero, la Corte costituzionale, nel riconoscere la primazia del diritto europeo su quello nazionale, si è però riservata la possibilità di sindacare la perdurante compatibilità dei Trattati con i principi supremi dell'ordinamento interno, allorché la disciplina sovranazionale si ponga in frizione con i predetti valori.

Il primato del diritto dell'Unione riflette « il convincimento che l'obiettivo della unità, nell'ambito di un ordinamento che assicura la pace e la giustizia tra le Nazioni, giustifica una rinuncia a spazi di sovranità, persino se definiti da norme costituzionali. Al contempo la legittimazione (articolo 11 della Costituzione italiana) e la forza stessa dell'unità in seno ad un ordinamento caratterizzato dal pluralismo (articolo 2 del TUE) nascono dalla sua capacità di includere il

tasso di diversità minimo, ma necessario per preservare l'identità nazionale insita nella struttura fondamentale dello Stato membro (articolo 4, paragrafo 2, del TUE). In caso contrario i Trattati Europei mirerebbero contraddittoriamente a dissolvere il fondamento costituzionale stesso dal quale hanno tratto origine per volontà degli Stati membri. (...) Ne consegue, in linea di principio, che il diritto dell'Unione, e le sentenze della Corte di giustizia che ne specificano il significato ai fini di un'uniforme applicazione, non possono interpretarsi nel senso di imporre allo Stato membro la rinuncia ai principi supremi del suo ordine costituzionale » (Corte Cost., ordinanza n. 24 del 26 gennaio 2017).

La rinnovata esigenza di opporre limiti all'ingresso del diritto sovranazionale, e comunitario in particolare, trae origine dalla dialettica, non sempre facile, instauratasi negli ultimi anni tra la Corte di giustizia dell'Unione europea e la Corte costituzionale. In alcuni casi, pur di garantire l'applicazione del diritto europeo e tutelare gli interessi anche finanziari dell'Unione, la Corte di giustizia ha infatti prospettato la disapplicazione di alcune norme dell'ordinamento interno strettamente correlate alla tutela dei diritti fondamentali dell'individuo, garantite sinora nell'ordinamento italiano dalla teoria dei cosiddetti « controlimiti ». Con il presente disegno di legge, si intende dunque costituzionalizzare la summenzionata tesi per ancorare al dato testuale un parametro valutativo di matrice giurisprudenziale, in tal modo cristallizzando un orientamento che, seppur consolidato, può pur sempre esser superato.

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

Art. 1.

*(Modifica all'articolo 117
della Costituzione)*

1. Al primo comma dell'articolo 117 della Costituzione sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:

« , i quali in nessun caso possono ledere i principi supremi dell'ordinamento costituzionale e i diritti inviolabili dell'individuo ».

Art. 2.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge costituzionale entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* successiva alla sua promulgazione.

€ 1,00